

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema Tessera Sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

VISTO l'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65;

VISTO il decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2011, n. 264, recante norme in materia di *"De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010. (Progetto Tessera Sanitaria)"* ed in particolare:

- l'articolo 1 che prevede l'avvio della sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica generata dal medico prescrittore, al fine di dare attuazione al citato articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 2 che prevede che la diffusione e la messa a regime nelle regioni delle procedure è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali (c.d. SAR);

- l'articolo 3 che prevede l'esclusione dalle prescrizioni di farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope dall'applicazione del medesimo DM 2/11/2011;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante norme in materia di "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*";

VISTO in particolare l'articolo 13 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "*Prescrizione medica e cartella clinica digitale*" che, al comma 1, prevede la sostituzione graduale da parte delle regioni e province autonome delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, già a partire dal 2013 in una percentuale non inferiore al 60 per cento, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 13 che stabilisce la validità su tutto il territorio nazionale, dal 1° gennaio 2014, delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico, nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza, rinviando ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di attuazione della disposizione ivi contenuta;

VISTO l'articolo 13, comma 2-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

RITENUTO di dover definire le modalità per regolare i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, nonché la compensazione tra regioni del rimborso delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza;

RITENUTO, altresì, nelle more della sostituzione integrale delle ricette in formato cartaceo con quelle in formato elettronico, di mantenere per le ricette farmaceutiche in formato cartaceo le regole di erogabilità delle prestazioni farmaceutiche sul territorio nazionale, già previste dall' "*Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie*" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998 ed in particolare dall'articolo 2 del citato Accordo che prevede che il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico;

RITENUTO di adottare, per la regolazione dei rapporti finanziari a livello interregionale connessa all'erogazione delle prestazioni farmaceutiche da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale, procedure amministrative analoghe a quelle previste per la compensazione delle prestazioni farmaceutiche attualmente erogate ad assistiti non residenti nella regione di erogazione, come disciplinate annualmente dall' "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTO il vigente "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria" per l'anno 2012, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto n.13/41/CR05a/C7;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e della finanze di concerto con il Ministro della Salute 17 marzo 2008, recante "Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n.326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del...

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Art. 1. *Modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica elettronica*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica convenzionata erogata dietro presentazione di ricetta del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo, il prelievo dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica elettronica a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.
2. La farmacia, all'atto della dispensazione del medicinale, riscuote l'eventuale quota di partecipazione a carico dell'assistito prevista dalla normativa vigente nella Regione o nella Provincia autonoma in cui la farmacia ha sede, anche con riferimento al regime di esenzione eventualmente indicato dal medico prescrittore sulla ricetta.

3. Spetta alle Regioni ed alle Province autonome, in sede di esecuzione dei controlli finalizzati alla compensazione interregionale dei rimborsi delle ricette farmaceutiche in formato elettronico, verificare che le ricette siano redatte nel rispetto delle regole inerenti la prescrizione dei medicinali vigenti nella regione di residenza dell'assistito, con particolare riguardo ai medicinali prescrivibili, alle caratteristiche del medico prescrittore, alle modalità di erogazione ed alle condizioni indicate dal Piano terapeutico.

Art. 2. Modalità di compensazione tra regioni del rimborso della ricetta farmaceutica elettronica

1. Sono oggetto di compensazione le ricette elettroniche contenenti tutti i dati che consentono l'identificazione dell'utente, secondo quanto previsto a tutela della riservatezza dei dati personali dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute 17 marzo 2008, recante "Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n.326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale" (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla Provincia e codice Asl di competenza dell'assistito).
2. La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta elettronica a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per la compensazione interregionale delle prestazioni rese, secondo le modalità previste dall' *Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria* vigente per le prestazioni farmaceutiche erogate ad assistiti non residenti nella Regione o nella Provincia autonoma di erogazione.
3. La Regione o la Provincia autonoma di residenza dell'assistito rimborsa il prezzo al pubblico del farmaco dispensato, al netto dello sconto previsto dalla normativa vigente all'atto della richiesta di rimborso, e dell'eventuale ticket riscosso all'atto della dispensazione del farmaco. Resta nella disponibilità della Regione o della Provincia autonoma di erogazione della prestazione, e non viene contabilizzata ai fini del calcolo del prezzo di rimborso, la quota di partecipazione alla spesa sanitaria versata dall'assistito in ottemperanza alle misure eventualmente introdotte dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 3. Modalità tecniche di generazione della ricetta farmaceutica elettronica

1. Le prescrizioni farmaceutiche elettroniche sono generate secondo le modalità di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e della finanze di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta farmaceutica elettronica generata ai sensi del comma 1, la farmacia preleva i dati della relativa prestazione da erogare secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 del decreto 2 novembre 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE